

16 maggio 2023




Atto del Governo n.44 “Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica” – 8ª Commissione Senato (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Audizione di Elettricità Futura

Andrea Zaghi

Direttore Generale





Elettricità Futura rappresenta il **70%** del mercato elettrico italiano

Elettricità Futura rappresenta le imprese del settore elettrico con **proposte concrete per il loro sviluppo** e le accompagna con servizi specialistici, di informazione e networking, nei processi di trasformazione del settore.

Oltre **500 imprese** attive nella produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi per il settore hanno scelto Elettricità Futura per crescere.

I temi

1. Il Servizio a Tutele Graduali
2. Operatori ammessi alle procedure concorsuali
3. Campagne informative e pubblicitarie
4. Salvaguardia degli esercenti la Maggior Tutela
5. Esclusione dei clienti vulnerabili

1. Il Servizio a Tutele Graduali

Lo schema di decreto disciplina criteri e modalità per il passaggio al mercato dei clienti domestici riforniti nell'ambito del Servizio di Maggior Tutela (SMT), assegnandoli, fino alla stipula di un contratto di fornitura sul mercato libero, al Servizio a Tutele Graduali (STG).

Elettricità Futura ritiene che l'istituzione di un servizio quale il STG non sia una soluzione efficace per la transizione dei clienti al mercato libero¹.

Il STG rappresenta un “meccanismo di passaggio” che **non incentiva** però, come previsto dalla Legge Concorrenza 124/2017, **i clienti a entrare nel mercato libero, ma porta alla creazione di una “tutela surrogata”** che frena il percorso di liberalizzazione.

Osservazioni e proposte:

Sarebbe stato più opportuno adottare un percorso di transizione al mercato libero maggiormente in grado di **promuovere una partecipazione attiva e consapevole dei clienti, fondamentale**, come sottolineato anche dalle direttive europee, **per il successo della liberalizzazione e per la stessa transizione energetica.**

¹ Come rappresentato nella lettera al MITE *Proposte per il superamento dei prezzi regolati per i clienti domestici a gennaio 2024* (luglio 2022) e nella [risposta al DCO ARERA 45/2022/R/eeI](#)

2. Operatori ammessi alle procedure concorsuali

Al fine di assicurare la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte, il decreto prevede che i clienti vengano assegnati attraverso procedure concorsuali che tengano conto, tra gli altri criteri, di **adeguate garanzie che i partecipanti devono prestare a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste.**

Considerate la numerosità dei clienti soggetti al trasferimento verso il STG e la conseguente dimensione dei lotti aggiudicabili in asta, è **fondamentale il coinvolgimento di operatori realmente in grado di gestire correttamente ed efficacemente l'afflusso di nuovi clienti.**

Osservazioni e proposte:

- Occorre **rendere possibile la partecipazione alle gare ai soli operatori della vendita di energia elettrica con comprovata esperienza e solidità economica, operativa e reputazionale.** Il Decreto dovrebbe indicare ad **ARERA di fissare adeguati requisiti di ammissione alle gare**, tra cui ad esempio il **numero minimo di clienti (POD/PDR)** serviti al 31 dicembre 2022, che dovrà variare anche in funzione della dimensione dei lotti di clienti messi a gara. Tali requisiti non dovrebbero in ogni caso essere meno stringenti di quelli previsti per il STG microimprese.
- La partecipazione alle procedure dovrebbe essere **preclusa a operatori attivi in settori di pubblica utilità diversi da quello di fornitura di energia** (es. operatori delle telecomunicazioni). Il STG è un servizio di ultima istanza di un settore di complessa gestione, con una regolazione specifica, che dovrebbe quindi essere **esclusivamente fornito da operatori energetici con la necessaria esperienza***.

*Nelle considerazioni preliminari di ARERA nella consultazione 45/2022/R/eel sulla disciplina del STG per le microimprese, relativamente all'estensione della platea dei possibili esercenti il STG, si chiede di valutare l'eventuale apertura delle aste anche a operatori di altri servizi di pubblica utilità, quali ad esempio quelli delle telecomunicazioni.

3. Campagne informative e pubblicitarie

Lo schema di Decreto, a differenza di quanto previsto dai Decreti per il fine tutela delle Piccole Medie Imprese e delle Microimprese, **non prevede la realizzazione di una capillare campagna informativa rivolta ai clienti che saranno impattati dalla misura.**

L'attività informativa è **fondamentale affinché i consumatori, in particolar modo quelli più piccoli, meno consapevoli e "capacitati", siano informati per tempo del processo** che ne determinerà il passaggio a un altro fornitore all'interno del STG e anche del funzionamento e delle condizioni economico-contrattuali del servizio.

L'obiettivo ultimo delle campagne informative e pubblicitarie è quello di **minimizzare i disagi per i clienti evitando** che una scarsa consapevolezza della misura prevista dal DM si traduca in **ritorsioni o polemiche ingiustificate contro il passaggio al STG, oltre in reclami verso gli esercenti il servizio.** Nelle precedenti esperienze di STG infatti, la pressione in termini di reclusività e onere informativo è risultata estremamente elevata per gli aggiudicatari.

Osservazioni e proposte:

- **Occorre integrare il DM con esplicite previsioni di realizzazione di una campagna informativa istituzionale a diffusione nazionale,** avviata con **adeguato anticipo** sui principali canali divulgativi e media.
- Sarebbe opportuno **coinvolgere anche le Associazioni dei Consumatori nel processo di formazione/informazione, per rafforzare l'efficacia del messaggio anche a livello territoriale.**

4. Salvaguardia degli esercenti la Maggior Tutela

Il **trasferimento al Servizio a Tutele Graduali** per il successivo passaggio al Mercato Libero dell'**ultimo e più numeroso segmento di clienti, quello domestico**, determinerà un **potenziale passaggio a nuovi fornitori**, attraverso le procedure concorsuali, di numerosi clienti sino ad oggi serviti in Maggior Tutela.

Gli **attuali esercenti la Maggior Tutela**, le cui **strutture aziendali** erano state costruite negli anni con la finalità di **erogare con adeguati standard il servizio assegnatogli ad una vasta platea di clienti**, saranno inevitabilmente costretti a sostenere costi per il **ridimensionamento e la riorganizzazione delle attività societarie**.

Osservazioni e proposte:

- È necessario che le istituzioni competenti implementino un **meccanismo finalizzato a salvaguardare la stabilità occupazionale dei lavoratori oggi impiegati nel Servizio di Maggior Tutela**, riconoscendo agli attuali esercenti **i costi, documentati, che non potranno essere più recuperati a seguito del trasferimento dei clienti** ad altri operatori.
- Si potrebbe a tale fine introdurre un **corrispettivo aggiuntivo** da applicare ai clienti serviti in tutele graduali che sarebbe altresì da stimolo per lo spostamento sul mercato libero.

5. Esclusione dei clienti vulnerabili

Lo Schema di Decreto **disciplina i criteri e le modalità per il passaggio al mercato dei soli clienti NON vulnerabili**. Per i **clienti vulnerabili prevede invece la permanenza nel regime di Maggior Tutela fino all'adozione delle misure previste dall'art.11.2 del DL 8 novembre 2021, n. 210, e comunque non oltre il 1° aprile 2027**.

Osservazioni:

- La mancata adozione di misure sociali diverse dalle tutele di prezzo e tariffe dedicate, così come previsto dall'art.11 del decreto legislativo 210/2021, comporta la permanenza in Maggior Tutela dei cosiddetti clienti vulnerabili.



Grazie per l'attenzione

